ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F.

N°526 del 10. 12.2018

Oggetto:	**Contrattazione Integrativa – Parte Normativa 2018/2020 e Parte Economica Anno 2018. Certificazione dei Revisori dei Conti. Costituzione e ripartizione Fondo Risorse Decentrate del personale ex art. 76 comparto Funzioni Centrali e impegno di spesa. Cap. 2030 - EF. 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** addì 10 del mese di **dicembre** presso la sede amministrativa e legale dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n°394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, recante l'istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 313 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018 ed in atti d'ufficio al prot. n. 8479 del 26.11.2018, con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente per mesi sei, con decorrenza 24.11.2018;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 24 del 20.11.2018, con la quale è stato conferito al dott. Giuseppe Luzzi l'incarico di Direttore facente funzioni a decorrere dal 20/11/2018 e fino al 20/11/2019;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 31.10.2017, ritualmente approvato dal MATTM – Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare giusta nota n. 27522/PNM del 20.12.2017, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 9777 del 20.12.2017;

Visto l'art. 76 del CCNL 2016/2018, comparto *"Funzioni Centrali"* sottoscritto in data 12.02.2018 il quale prevedono che presso ciascun Ente è costituito un Fondo risorse decentrate, prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell'amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali;

Considerato che questo Ente deve procedere alla costituzione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2018;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 575 del 29/11/2010 con la quale si procedeva alla costituzione iniziale del Fondo per i trattamenti accessori, per l'anno 2010, nell'importo di euro 82.192,00 che ridotto del 10%, ai sensi dell'art. 67, comma 6 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6

agosto 2008, n. 133, è risultato pari a 73.973,00;

- n. 397 del 11/11/2011 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2011 nell'importo di euro 73.973,00;
- n. 379 del 26/11/2012 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2012 nell'importo di euro 73.973,00;
- n. 436 del 25/11/2013 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2013 nell'importo di euro 73.973,00;
- n. 516 del 23/12/2014 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2014 nell'importo di euro 73.973,00;
- n. 624 del 21/12/2015 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2015 nell'importo di euro 84.842,42;
- n. 467 del 18/11/2016 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2016 nell'importo di euro 83.432,79;
- n. 606 del 28/12/2017 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2017 nell'importo di euro 83.432,79;

Dato atto che i fondi sono stati annualmente asseverati dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da rispettivi verbali presenti in atti;

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* e, precisamente, l'art. 9, il quale al c. 2 -bis recita:*"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

Richiamata la circolare emanata dal Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015, avente ad oggetto: *"Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.";*

Evidenziato che, come chiarito, dalla Ragioneria Generale dello Stato con la predetta circolare, non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;

Richiamate le circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:

- n. 12 del 15/04/2011 avente ad oggetto: "*Applicazione dell'art. 9 D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", emanata al fine di fornire indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- *n. 25 del 19/07/2012 avente ad oggetto: Schemi di Relazione Illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001);*

Visto l'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale recita "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare*

riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

Richiamato il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23 c. 2 il quale ha stabilito che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.".*

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 30.10.2017, nella quale è ribadito che l'importo del Fondo accessorio per l'anno 2017 non può essere superiore a quello dell'anno 2016;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 16 c. 4, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 prevede che *"...le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche".* Il successivo c. 5 prevede che: *"In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato";*

Richiamata la Determinazione n. 138 del 29/03/2018, avente ad oggetto "*Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi della legge 24.12.2007 n. 244 e di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Triennio 2018 - 2020. Approvazione*";

Dato Atto che con nota prot. n. 6020 del 13.08.2018 è stato trasmesso al Collegio dei Revisori il predetto Piano Triennale di Razionalizzazione e riqualificazione della spesa, per le valutazioni di competenza;

Visto il Contratto integrativo dell'Ente concertato e sottoscritto tra la parte Pubblica, le OO.SS. e le RR.SS.UU., in data 08.10.2018 (Parte normativa 2018/2020 e parte economica/fondo 2018) in atti al prot. n. 7596 del 23/10/2018 ed allegato al predente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

Dato Atto che con nota prot. n. 7751 del 29.10.2018 è stato trasmesso al Collegio dei Revisori il predetto contratto integrativo con le annesse relazioni illustrative e tecnico-finanziaria, di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, debitamente redatte, ai fini della certificazione di competenza;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori n. 8 del 05.12.2018, allegato al presente Provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), con il quale lo stesso Collegio esaminate le relazioni sopra richiamate ed il contratto ha espresso parere favorevole ed ha certificato la contrattazione 2018/2020;

Preso atto dell'istruttoria resa dal Responsabile del Servizio Amministrativo, avv. Vincenzo Filippelli ed allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

Ritenuto di prendere atto, quindi, dell'avvenuta certificazione della contrattazione integrativa 2018-2020 (parte normativa 2018/2020 e parte economica/fondo 2018) ai sensi dell'art. 40 bis, c. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto ancora per quanto sopra costituire il Fondo per le Risorse Decentrate del personale per l'anno 2018, nell'importo di **€ 80.781,66** ottenuto dal fondo nella sua costituzione iniziale (€ 73.973,00) aumentato dalla somma derivante dal Piano triennale di razionalizzazione (€ 6.808,66), che risulta nel limite del 2016 (€ 83.432,79) così come fissato per effetto del sopra citato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, art. 23;

Dato Atto che è stato rispettato il limite di spesa previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Preso atto dell'istruttoria resa dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, avv. Vincenzo Filippelli, ed allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n°165/2001, dell'art. 26 dello Statuto dell'Ente e delle direttive del Ministero dell'Ambiente – D.P.N. – n°12028 del 13 maggio 2005 e n°24712 del 4/10/2005, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze della Direzione trattandosi di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale;

DETERMINA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

2. **di dare atto che** il Contratto integrativo dell'Ente (Parte normativa 2018/2020 e parte economica/fondo 2018) è stato concertato e sottoscritto tra la parte Pubblica, le OO.SS. e le RR.SS.UU., in data 08.10.2018 come in atti al prot. n. 7596 del 23/10/2018 ed allegato al predente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

3. **di dare atto** che con nota prot. n. 7751 del 29.10.2018 è stato trasmesso al Collegio dei Revisori il contratto integrativo (parte normativa 2018/2020 e parte economica/fondo 2018) con le annesse relazioni illustrative e tecnico-finanziaria, di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, debitamente redatte, ai fini della certificazione di competenza;

4. **di prendere atto** del parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei Revisori con il verbale n. 8 del 05.12.20118, allegato al presente Provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

5. **di dare atto,** quindi, dell'avvenuta certificazione della contrattazione integrativa 2018- 2020 (parte normativa 2018/2020 e parte economica/fondo 2018) ai sensi dell'art. 40 bis, c. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

6. **di prendere atto** dell'istruttoria resa dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, avv. Vincenzo Filippelli, ed allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

7. **di procedere** alla costituzione del Fondo per i trattamenti accessori dei dipendenti per l'anno 2018 nell'importo di euro **€ 80.781,66**;

8. **di dare atto** che, il limite di spesa previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è stato rispettato in quanto l'importo del Fondo accessorio per l'anno 2018, pari ad euro **€ 80.781,66**, non supera l'importo del Fondo accessorio dell'anno 2016 pari ad euro € 83.432,79;

9. **di dare atto** che le risorse del Fondo saranno ripartite sulla base dei criteri di ripartizione adottati con la stipula del Contratto Integrativo dell'Ente 2018/2020;

10. **di distribuire** il totale delle risorse del Fondo per l'anno 2018, pari ad **€ 80.781,66**, nel modo seguente:

PARTE FISSA	
Indennità' Ente	€ 31.818,60
Sviluppi Economici	€ 23.978,24
Reperibilità	€ 1.320,00
Totale parte fissa	**€ 57.116,84**

PARTE VARIABILE	
Produttività di cui:	
25 % Performance Organizzativa	€ 5.916,20
60 % Performance Individuale	€ 14.198,90
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 3.549,72
Totale parte variabile	€ 23.664,82
Totale Fondo	**€ 80.781,66**

11. **di dare atto** che le somme destinate a remunerare la performance saranno attribuite sulla base del Sistema di Valutazione predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente approvato con Deliberazione Presidenziale n. 51 del 30/12/2010 ed aggiornato con Deliberazione n. 7 del 07/05/2013;

12. **di impegnare** la spesa di € 80.781,66, sul capitolo n. 2030 denominato *"Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente"* del Bilancio di previsione 2018;

13. **di assolvere** l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 40-bis comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di ARAN e CNEL con la modalità telematica unificata prevista dalla stessa ARAN sul proprio portale con apposita circolare n. 21279 dello 08.09.2015.

Il Direttore f.f.
(dott. Giuseppe Luzzi)

All. 1

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

Oggetto: **Verbale di contrattazione sindacale: stipula Contratto Collettivo Integrativo del personale dell'Ente Parco Nazionale della Sila, 2018/2020 e altro. Quarta seduta.**

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Direzione Ente Parco Nazionale della Sila
Protocollo N.0007596/2018 del 23/10/2018

Il giorno **otto** del mese di **ottobre** dell'anno **duemiladiciotto**, alle ore 10,00 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale della Sila, sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, via Nazionale snc.

Premesso che:

- con nota prot. 9452 del 09.12.2017, si convocavano per la data del 14.12.2017, alle ore 9,30 le sigle Sindacali firmatarie del CCNL del comparto Enti Pubblici non economici per i relativi punti all'ordine del giorno;
- con nota prot. 9460 del 9.12.2017, si convocavano per la data del 14.12.2017, alle ore 11,30, le RRSSUU dell'Ente per i relativi punti all'ordine del giorno;
- in data 14.12.2017, si teneva il primo incontro tra le parti, in unica seduta, come da verbale in atti al prot. 382/2018 nel quale era presenta la delegazione di parte pubblica e per la parte sindacale il dott. Pierpaolo Lanciano -Segretario generale CISL/FP- Cosenza e dott.ssa Ada Ochiuzzi – RSU;
- con nota prot. 8926 del 22.12.2017 si convocavano le parti sindacali/RSU per l'incontro del 29.12.2017, trasmettendo la necessari documentazione;
- con nota prot. 9856 del 28.12.2017, l'incontro era posticipato al seguente 09.01.2018;
- in data 09.01.2018 si teneva il secondo incontro tra le parti, come da verbale in atti;
- con nota prot. 578 del 24.01.2018 si convocavano le parti sindacali/RSU per l'incontro del 30.01.2018, trasmettendo la necessari documentazione;
- in data 30.01.2018 si teneva il terzo incontro tra le parti, come da verbale in atti;
- con nota prot. 6842 del 24.10.2018 e successive note 6992 del 01.10.2018 e n. 700 del 02.10.2018 si convocavano le parti sindacali/RSU per l'incontro del 08.10.2018, trasmettendo la necessari documentazione;

Tutto ciò premesso:

sono presenti per la parte pubblica:

- dott. Giuseppe Luzzi – Direttore Facente Funzioni dell'Ente - Responsabile del Servizio Conservazione dei Sistemi Naturali e Tutela della Biodiversità, anche nella sua qualità di delegato del Commissario straordinario come da nota in atti al prot. 252 del 09.01.2018;
- dott.ssa Barbara Carelli, Responsabile del Servizio Segreteria, Educazione Ambientale, Protocollo, Comunicazione, informazione;
- avv. Vincenzo Filippelli - Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile;

sono presenti per la Parte Sindacale/RSU:

- dott.ssa Teodora Gagliardi - Segretario generale FP/CGIL- Cosenza
- dott. Pierpaolo Lanciano -Segretario generale CISL/FP- Cosenza
- Geom Antonio Basile – RSU;

- Dott. Pietro Giorgio Ponte – RSU.

Sono assenti, sebbene formalmente invitati:

- UIL-PA;
- Confsal/UNSA

Sono assenti giustificati i dipendenti ing. Domenico Cerminara per la parte Pubblica e dott.ssa Ada Occhiuzzi per le RRSSUU.

Prende la parola il Direttore FF dell'Ente il quale, innanzitutto, porge il benvenuto ai presenti, ringrazia tutti per la fattiva collaborazione che ha consentito l'odierna riunione. Ringrazia quindi le precedenti RRSSUU per il lavoro svolto che ha portato sia alla redazione dei i criteri e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016, che alla realizzazione di un regolamento per le missioni che è attualmente all'esame del Ministero vigilante.

Prende la parola il RSU Pietro Giorgio Ponte il quale sottolinea che si è tenuta, su proposta congiunta delle RRSSU, un incontro con tutto il personale dell'Ente presente per esaminare gli atti che sono portati odiernamente in discussione e ritiene di sottoporre ai presenti le proposte di modifica discussi nell'assemblea.

Si inizia quindi la discussione sulla Bozza di CCNL 2018/2020.

Prende la parola il dott. Lanciano, il quale esprime condivisione generale sull'impianto del con trotto ma rileva la mancanza dell'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 20 del CCNL, per i soggetti che per le mansioni svolte devono essere reperibili, ossia l'autista, ad esempio ed il custode della sede.

La dott.ssa Gagliardi si associa alla richiesta e precisa che la reperibilità deve trovare allocazione nel fondo accessorio, parte fissa, ma che la parte non utilizzata potrà essere utilizzata per la performance.

Le parti sindacali quindi rinnovano la richiesta di maggiore flessibilità per l'ingresso al lavoro.

In merito alle progressioni si individua, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs 150/2009, il contingente annuo di personale cui destinare le progressioni economiche è fissato nel limite del 70 %;

Le parti sindacali chiedono quale sia l'indennità prevista per il Direttore FF e se non presente, se non si debba prevedere essendo un lavoratore dell'Ente stesso.

Il Direttore FF si astiene e non partecipa alla discussione sul punto.

Si stabilisce una modesta performance aggiuntiva in favore del Direttore FF, qualora non sia possibile ricorrere all'istituto dell'indennità di risultato del comparto dirigenti, pari al 15% del 15% della parte variabile del Fondo destinata ad incarichi di responsabilità e parametrata, sostanzialmente, dal punto di vista economico alla Responsabilità di un Servizio e pari, con l'attuale composizione del Fondo, a circa € 581,35 lorda per l'anno corrente;

Si procede alla lettura degli articoli e se ne verifica la coerenza rispetto al CCNL di comparto, al D.lgs n. 150/2009 ed all'altra normativa di settore;

Gli esiti della discussione sono riportati nel testo del CCNL 2018/2020 che, allegato al presente verbale, è approvato dalle parti mediante sottoscrizione.

L'avv. Filippelli rappresenta che, nella scorsa riunione era stata concertata una preintesa sul Fondo accessorio 2017, concordando sul fatto che si potesse procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai lavoratori.

Concordemente si esprime ora parere favorevole al Fondo accessorio 2017, nella sua globalità.

La RSU Pietro Giorgio Ponte rinnova l'invito acchè si prendano in considerazione le note che, nel tempo, sono state inviate da alcuni dipendenti all'Ente perché si attivi una sede secondaria a Cosenza per far fronte alla problematiche legate all'ubicazione dell'attuale sede.

La dott.ssa Carelli ripercorre brevemente l'iter delle predette note.

Il Direttore FF, su tale ultimo punto, ricorda che la problematica è stata portata a conoscenza dell'attuale Commissario e del Ministero dell'Ambiente ed attualmente, anche in virtù dell'assenza di un Direttore di nomina, non è possibile agire senza una preventiva condivisione con quest'ultimo.

La dott.ssa Gagliardi esprime il supporto della CGIL sia alla problematica della sede, invitando ad ipotizzare una soluzione condivisa, sia nel caso in cui sia possibile per l'Ente aderire ad ipotesi di progressione verticale per la quale la legge "Madia" ha aperto uno spiraglio, a condizione di sussistenza delle somme necessarie. Precisa che è nella normativa di settore è superato il concetto di "dotazione organica" puramente numerica.

Si passa ora all'esame della Bozza dell'avviso per il tele lavoro.

Il dott. Ponte comunica che non parteciperà alla discussione.

Il dott. Lanciano fa presente che si tratta di una iniziativa meritevole e che l'INPS di Cosenza, ad esempio, allo stato ha avviato un solo progetto e nel futuro sarà opportuno riparlarne insieme.
L'avviso viene unanimemente approvato.

Il dott. Luzzi informa che nelle more del Bando e comunque nel limite massimo del tempo necessario all'espletamento delle procedure dello stesso, intende procedere a rinnovare il progetto di telelavoro al dipendente che ne ha usufruito quest'anno e che ora, in assenza del bando, sta utilizzando ferie e permessi per far fronte alle proprie documentate problematiche familiari.

Non vi sono osservazioni in merito.

il Verbale si chiude alla 12,55.

Per la parte pubblica:

Giuseppe Luzzi

Vincenzo Filippelli

Barbara Carelli

per la parte Sindacale/RRSSUU

Pierpaolo Lanciano

Teodora Gagliardi

Antonio Basile

* Pietro Giorgio Ponte

* In merito al telelavoro mi astengo dalla discussione del progetto in quanto non in accordo con criteri di valutazione proposti e per questioni di merito.

*

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

Oggetto: **Verbale di contrattazione sindacale: stipula Contratto Collettivo Integrativo del personale dell'Ente Parco Nazionale della Sila, 2018/2020 e altro. terza seduta.**

Il giorno **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladiciotto**, alle ore 09,40 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale della Sila, sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, via Nazionale snc.

Premesso che:

- con nota prot. 9452 del 09.12.2017, si convocavano per la data del 14.12.2017, alle ore 9,30 le sigle Sindacali firmatarie del CCNL del comparto Enti Pubblici non economici per i relativi punti all'ordine del giorno;
- con nota prot. 9460 del 9.12.2017, si convocavano per la data del 14.12.2017, alle ore 11,30, le RRSSUU dell'Ente per i relativi punti all'ordine del giorno;
- in data 14.12.2017, si teneva il primo incontro tra le parti, in unica seduta, come da verbale in atti al prot. 382/2018 nel quale era presenta la delegazione di parte pubblica e per la parte sindacale il dott. Pierpaolo Lanciano -Segretario generale CISL/FP-Cosenza e dott.ssa Ada Ochiuzzi – RSU;
- con nota prot. 8926 del 22.12.2017 si convocavano le parti sindacali/RSU per l'incontro del 29.12.2017, trasmettendo la necessari documentazione;
- con nota prot. 9856 del 28.12.2017, l'incontro era posticipato al seguente 09.01.2018;
- in data 09.01.2018 si teneva il secondo incontro tra le parti, come da verbale in atti;
- con nota prot. 578 del 24.01.2018 si convocavano le parti sindacali/RSU per l'incontro del 30.01.2018, trasmettendo la necessari documentazione;

Tutto ciò premesso:

sono presenti per la parte pubblica:

- dott. Giuseppe Luzzi – Direttore Facente Funzioni dell'Ente - Responsabile del Servizio Conservazione dei Sistemi Naturali e Tutela della Biodiversità, anche nella sua qualità di delegato del Commissario straordinario come da nota in atti al prot. 252 del 09.01.2018;
- avv. Vincenzo Filippelli - Responsabile del Servizio Amministrativo Promozione Marketing e Turismo;
- dott.ssa Barbara Carelli, Responsabile del Servizio Segreteria, Educazione Ambientale, Comunicazione, informazione e contabile;

sono presenti per la Parte Sindacale/RSU:

- dott.ssa Teodora Gagliardi - Segretario generale FP/CGIL- Cosenza
- dott. Pierpaolo Lanciano -Segretario generale CISL/FP- Cosenza
- dott.ssa Ada Occhiuzzi – RSU;

Sono assenti, sebbene formalmente invitati:

- UIL-PA;
- Confsal/UNSA

Sono assenti giustificati i dipendenti ing. Domenico Cerminara per la parte Pubblica e geom. Mauro Procellini Iuele per le RRSSUU.

Prende la parola il Direttore FF dell'Ente il quale, innanzitutto, porge il benvenuto ai presenti, ringrazia tutti per la fattiva collaborazione che ha consentito l'odierna riunione. Ringrazia quindi le RRSSUU e la parte pubblica, riuniti in "task force", per il lavoro svolto che ha portato alla redazione dei criteri e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016.

Informa i presenti che per effetto della novella apportata dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di Bilancio per l'anno 2018), è stato aggiunto al predetto art. 113, il comma 5 bis, secondo cui: *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture."*
In ragione della predetta novella gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.lgs 50/2016, gravano al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e non già sul *"fondo accessorio"* di Ente;

Ringrazia in particolare i colleghi Cerminara e Procellini che, nel caso in cui fosse stato necessario far gravare gli incentivi tecnici sul Fondo accessorio relativo alla performance del personale avrebbero proposto la rinuncia agli incentivi a loro spettanti.

Il documento viene posto alla visione dei presenti, approvato e sottoscritto.

Il Direttore ff informa poi che la "task force" di cui al precedente verbale sta lavorando anche al Regolamento di missione dell'Ente;

Assodato quanto sopra e scongiurata la necessità di rivedere il Fondo, le parti esprimono una pre- intesa al Fondo accessorio anno 2017, concordando nella possibilità di liquidare la performance dei dipendenti.

L'avv. Filippelli precisa solo che il Fondo accessorio 2017 riporta un errore di battitura nella percentuale della tabella di ripartizione, ma che la voce corretta è presente nel Contratto integrativo approvato.

In merito al CCNL 2018/2020 si da atto che la "task force" sta lavorando ad un testo

condiviso, come da precedente verbale. In merito si sottolinea che le RRSSUU propongono maggiore flessibilità oraria e conseguentemente possibilità di recupero delle carenze più elastiche, sopratutto nel periodo invernale.

La parte sindacale rileva che per quanto attiene ai criteri di progressione quelli attuali, ad oggi, non necessitano di particolari aggiustamenti, ma se ne potrà discutere in seguito

il Verbale si chiude alla 12,35.

Per la parte pubblica:

Giuseppe Luzzi

Vincenzo Filippelli

Barbara Carelli

per la parte Sindacale/RRSSUU

Pierpaolo Lanciano

Teodora Gagliardi

Ada Occhiuzzi

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

CONTRATTO INTEGRATIVO 2018 -2020 IN APPLICAZIONE DEL CCNL DI COMPARTO

(Contratto Collettivo Nazionale "Funzioni Centrali" del 12 febbraio 2018)

Il giorno **otto**, del mese di **ottobre**, dell'anno **duemiladiciotto** alle **ore 10:00**, nella Sede dell'Ente Parco nazionale della Sila, sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs), via Nazionale, sn, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Ente Parco Nazionale della Sila, delegazione di parte pubblica così composta:

- dott. Giuseppe Luzzi, Direttore f.f, Responsabile Servizio Conservazione dei Sistemi Naturali e Tutela della Biodiversità e Delegato dal Legale Rappresentate – componente;
- dott.sa Barbara Carelli, Responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, Comunicazione, Promozione Marketing e Turismo;
- Ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo;
- avv. Vincenzo Filippelli, Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile – verbalizzante;

e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

- FP CGIL, nella persona della Dott.ssa Teodora Gagliardi – Segretario Generale;
- CISL/FP, nella persona del dott. Pierpaolo Lanciano – Segretario Generale;
- CONFSAL UNSA nella persona del _____//_____, – Segretario Generale;
- UIL/PA nella persona del _____//_____ , – Segretario Generale;

Al termine della riunione le parti hanno stipulato, ai sensi dell'art. 40-bis, c. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presente Contratto Integrativo del personale dell'Ente Parco Nazionale della Sila, relativo al triennio normativo 2018/2020, corredato da apposita relazione tecnico/finanziaria e relazione illustrativa.

Art. 1 - Premessa

1. Il sistema delle relazioni sindacali dell'Ente si uniforma a quanto previsto dal CCNL *"Funzioni Centrali"* del 12.02.2018 e, per quanto nello stesso richiamato, dal CCNL EPNE del 16 febbraio 1999 (CCNL 1998/2001), con le modifiche ed integrazioni previste nel Titolo II del CCNL del 9 ottobre 2003 (CCNL 2002/2005), le ulteriori riportate nel CCNL 2006/2009 ed, infine, con quanto disposto con il D.lgs. 150/09.

Art. 2 - Durata e ambito di applicazione

1. Il presente contratto è stato redatto in ossequio a quanto sancito dal Decreto Legislativo 27

ottobre 2009, n. 150 e secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 7 del 13 maggio 2010;

2. Il presente contratto, stipulato in esecuzione del CCNL di comparto 2016/2018, artt. 7 e ss,. ha durata triennale, per la parte normativa, fatte salve le materie che per loro natura richiedano diversi tempi di negoziazione o verifiche periodiche;
3. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse economiche, sono determinati con cadenza annuale.
4. Il presente contratto conserva la sua intera efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo di Ente, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del CCNL 2016/2018.
5. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea, o utilizzato a tempo parziale.
6. Ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato sono riconosciuti gli stessi compensi accessori destinati ai dipendenti dell'Ente, purché le risorse per il loro pagamento siano previste nell'ambito del finanziamento complessivo del piano di lavoro che ha dato luogo ai relativi rapporti.
7. Il monitoraggio verrà effettuato in occasione dei rinnovi economici, o allorché verrà richiesta da una delle parti;

Art. 3 - Il sistema di classificazione del personale

1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, in continuità con il previgente sistema introdotto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e con i principi dello stesso sistema di cui all'art. 10 del CCNL del 9 ottobre 2003, persegue l'obiettivo di un ulteriore sviluppo del modello organizzativo degli enti del comparto, secondo i principi della flessibilità organizzativa e dell'accrescimento continuo delle competenze professionali.
2. Il nuovo sistema di classificazione del personale si basa sui seguenti principi:
   a) valorizzazione delle professionalità interne per garantire prestazioni di elevata qualità;
   b) flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione con l'effettivo sviluppo professionale.
3. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi degli enti, è articolato nelle aree A, B e C.:
   - Nell'ambito dell'**Area A** trovano collocazione i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili.
   - Nell'ambito dell'**Area B** trovano collocazione i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
   - Nell'ambito dell'**Area C** trovano collocazione i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l'ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.

ART. 4 - Orario di servizio

1. L'orario di servizio è da intendersi come *"il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità delle strutture e l'erogazione dei servizi all'utenza"*; esso è compreso, di norma, **dalle ore 7,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,30 alle 17,00 nei giorni di lunedì e mercoledì.**

ART. 5 - Orario di lavoro

1. **L'orario di lavoro** è da intendersi come *"qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"*.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro individua, nell'ambito dell'orario di servizio, le tipologie più funzionali al posto di lavoro, anche in ragione della specificità del territorio in cui opera l'Ente e delle oggettive e particolari esigenze dei nuclei familiari con bambini di età inferiore agli anni 12.
3. L'orario di lavoro giornaliero è così definito:

   a)è ammesso l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera in una fascia di flessibilità che va dalle **ore 07,30 alle ore 09,30;**

   eventuali ritardi rispetto al limite massimo di flessibilità sopra fissato, sono soggetti ad autorizzazione e devono essere recuperati nella medesima giornata o, casi eccezionali, nella giornata lavorativa successiva; il recupero dovrà essere effettivo e non cumulabile con altro strumenti e/o banca ore.

   b) è ammessa la flessibilità in uscita di 30 minuti. Nel limite del predetto termine, i minuti sono automaticamente detratti dalla "banca delle ore" del dipendente. Oltre il predetto limite temporale, le uscite anticipate sono soggette a previa autorizzazione, salvo casi eccezionali;

   c) le fasce di presenza obbligatoria in ufficio vanno **dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e, inoltre, lunedì e mercoledì dalle 15,00 alle 17,00**; qualsiasi assenza in tale fascia oraria dovrà essere, di norma, preventivamente e formalmente autorizzata e sarà considerata, salvo i casi di ferie, malattia, missione, ecc., quale "permesso breve", ragion per cui rientra nel computo delle 36 ore annue, spettanti, a tal fine, a ciascun lavoratore;

   d) è consentito il recupero delle ore non lavorate di norma nel mese di riferimento, entro lo stesso mese ad eccezione dei mesi invernali il cui recupero potrà essere effettuato nel mese di aprile. Per le ore non recuperate entro la fine dell'anno solare, si procederà a decurtazione dell'importo spettante sul primo stipendio utile, salva la facoltà del dipendente di richiedere una compensazione con un giorno di ferie;

   e) a norma dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo; la pausa, che va da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 1 ora, è fruibile nell'arco temporale che va dalle ore **13,30** alle ore **16,30**;

   f) ha diritto al buono pasto il lavoratore che è tenuto ad effettuare, e di fatto effettui, un orario di lavoro ricomprendente sia l'arco antimeridiano sia quello pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della "pausa mensa"; costituisce requisito indispensabile per l'accesso a tale beneficio, di norma, il compimento nell'arco della giornata di almeno sei ore complessive di lavoro effettivo; l'orario pomeridiano minimo che dà diritto al beneficio del buono pasto è stabilito in almeno 30 minuti;

   g) la prestazione di lavoro straordinario, di norma preventivamente e formalmente autorizzata, è consentita, coerentemente con quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs n.

66/2003, nei giorni in cui non si effettua rientro pomeridiano, di norma, a partire dalle ore **14,30**, per un massimo di **07,00** ore nella giornata e per periodi di almeno 30 minuti; nei giorni in cui si effettua rientro pomeridiano, di norma, a partire dalle ore **17,30**, per un massimo di **04,00** ore nella giornata e per periodi di almeno 30 minuti;

h) previa autorizzazione del Direttore il lavoratore può usufruire di permessi brevi, nel limite di 36 ore annue, recuperabili con le modalità di cui al precedente punto d); tale richiesta deve essere effettuata almeno due giorni prima della data in cui il permesso deve essere fruito, salvo il caso di motivata urgenza, nel quale la richiesta può essere effettuata oltre tale limite;

i) previo accordo tra le parti possono essere previste turnazioni e/o fasce di reperibilità che servano a garantire la funzionalità e/o la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero, così come di quello settimanale su cinque, sei o, eventualmente, sette giorni per determinate esigenze e per l'assolvimento di ben definite funzioni, da individuarsi espressamente.

l) Per quanto attiene l'istituto della reperibilità ai sensi dell'art. 20 del CCNL, per il triennio di riferimento, essa trova applicazione per le unità che ne sono funzionalmente soggette, per i contratti in essere, e che quindi sono addetti alle mansioni di autista e di addetto all'apertura della sede/manutentore per i quali viene concordata la relativa indennità di € 10,00, come prevista dai commi 5 e 6 del richiamato articolo, per mesi 11 di ciascun anno. La relativa somma trova imputazione sul Fondo accessorio di ciascun anno, fermo restando che le somme non utilizzate verranno reimpiegate per la performance;

ART. 6 - Lavoro straordinario

1. Le parti concordano che, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di comparto, si ricorre al lavoro straordinario esclusivamente per fronteggiare particolari ed urgenti situazioni di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente e preventivamente autorizzata, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento, correlati a documentate esigenze personali e familiari.
2. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato dal vigente CCNL in 200 ore annue per ciascun dipendente. Sarà determinato all'inizio di ciascun anno, tenuto conto delle risorse all'uopo destinate e al numero dei dipendenti in servizio. In tale occasione, da parte della Direzione, saranno definite, a norma dell'art. 17, comma 3 integrativo CCNL 1998/2001, le elevazioni del limite fissato in presenza di esigenze eccezionali o per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti impegnati in attività di diretta collaborazione gli Organi istituzionali e/o o di supporto e Responsabilità con la Direzione, nonché la ripartizione, sempre da parte della Direzione, delle risorse tra i diversi Servizi; tale ripartizione sarà commisurata sulla base del numero dei dipendenti assegnati a ciascun Servizio e delle esigenze di lavoro, tenuto conto degli obiettivi dell'Ente.
3. La quantificazione delle ore di straordinario è operata su base mensile; entro il giorno 10 del mese successivo, ciascun dipendente richiede all'Ente la liquidazione delle ore di straordinario effettuate nel corso del mese precedente, indicando, eventualmente le ore da utilizzare come "riposo compensativo" ovvero quelle da destinare alla "banca delle ore"
4. Nel caso in cui il dipendente si avvalga del "riposo compensativo" in sostituzione del pagamento, la relativa somma rimane nella disposizione dell'amministrazione e non costituisce risparmio di gestione.;
5. Per i dipendenti che destineranno dette ore nella "banca ore" le stesse saranno computate secondo i parametri di legge;

ART. 7 - Regolamentazione del lavoro straordinario

1. La prestazione di lavoro straordinario deve essere autorizzata dal Direttore, sulla base delle effettive esigenze di servizio, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e nei limiti del monte ore autorizzabile.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario possono dare luogo, a domanda del dipendente, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, da usufruire normalmente entro i quattro mesi successivi; la disciplina del presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
3. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta, ovvero tramite l'apposito software di gestione, dal Direttore. In via eccezionale, può essere autorizzato verbalmente al lavoratore e sanato il primo giorno lavorativa utile con le modalità di cui al successivo comma 5 dal Direttore o suo Delegato;
4. Il lavoratore è tenuto a registrare l'ora d'entrata e d'uscita sulla macchinetta marcatempo, salvo il caso in cui l'inizio della prestazione che dà luogo al lavoro straordinario sia in prosecuzione del completamento dell'orario ordinario.
5. Solo in caso di urgenze, per fronteggiare particolari emergenze, il dipendente può effettuare il lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione; in tal caso, il giorno seguente lavorativo, è tenuto a motivare l'urgenza al Direttore, il quale rilascia, previa verifica dell'effettiva necessità della prestazione, autorizzazione a sanatoria.
6. Entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il lavoro straordinario, ciascun dipendente può richiedere all'amministrazione la liquidazione delle ore effettuate nel corso del mese precedente (ovvero comunica di voler trasformare le ore di straordinario in riposo compensativo o, qualora vi abbia aderito, di volerle accantonare nella banca delle ore), compilando apposito modulo e presentando le relative autorizzazioni. In ogni caso la mancata compilazione del modulo determinerà l'automatico accantonamento delle ore di straordinario effettuate nella banca delle ore.
7. L'ufficio del Personale liquiderà esclusivamente le richieste conformi alla presente disciplina. La liquidazione avverrà con le competenze del mese successivo a quello in cui lo straordinario è stato effettuato.

ART. 8 - Banca delle ore

1. Ai sensi dell'art. 27 del CCNL 12.02.2018 è istituita la "banca delle ore", alla quale ciascun lavoratore può aderire con dichiarazione espressa; essa è istituita al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, mediante la creazione di un conto individuale nel quale confluiscono, a richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario effettuate, nel limite complessivo annuo stabilito in sede di definizione del fondo, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
2. Il saldo della "banca delle ore" individuale è evidenziato mensilmente in busta paga e sul cartellino telematico personale.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi.
4. L'Ente rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile del Servizio ed il dipendente e sottoposto alla Direzione.

ART. 9 - Fondo per i trattamenti accessori

1. Al trattamento accessorio del personale dell'Ente sono destinate le risorse accantonate in

un apposito Fondo, costituito, nel suo valore iniziale, per l'anno 2010, seguendo l'iter procedurale suggerito dall'ARAN all'Ente gestore del Parco Nazionale della Maddalena con nota n. 0831/10 del 15 aprile 2010. Più precisamente, ai fini della quantificazione delle risorse, si è proceduto ad un confronto tra amministrazioni di equivalente livello organizzativo come consistenza di personale, ricavando, dall'analisi dei fondi degli stessi Enti, un valore medio unitario delle risorse che compongano il relativo finanziamento. Tale valore medio è stato poi moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente coprono la dotazione organica e ridotto del 10% ai sensi dell'art. 67, comma 5 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e quindi stabilizzato dalla successiva normativa.

2. Il fondo, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.lgs 165/2001, è finalizzato a remunerare:
   - la performance organizzativa
   - la performance individuale;
   - l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
3. Il fondo per i trattamenti accessori, da definirsi annualmente, si compone:
   - **di una parte fissa**, alla quale afferiscono le risorse relative alle indennità previste dal CCNL (indennità di ente, passaggi interni alle aree), che una volta determinate, hanno carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.
   - **di una parte disponibile (variabile)**, alla quale afferiscono le risorse per erogare compensi diretti a remunerare la performance individuale, la performance organizzativa, l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro; indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.
   - **di una parte destinata alle posizioni organizzative/incarichi ex art. 25 D.lgs 150/09**, da determinarsi annualmente sulla base del contingente di personale individuato dal Direttore dell'Ente. I valori dell'indennità per incarico di posizione organizzativa, a norma dell'art. 16, comma 4, del CCNL 2006/2009, sono ricompresi, tra un minimo di euro 1.032,91 ed un massimo di euro 2.582,28 annui lordi per tredici mensilità. A tal proposito le parti, nel precisare che le posizioni organizzative sono richiamate in sede di contrattazione integrativa solo in quanto la loro retribuzione è ascritta al fondo per i trattamenti accessori, si danno reciprocamente atto di utilizzare quale riferimento il richiamato art. 16 del CCNL 2006/2009, tenuto conto che il CCNL di comparto non riporta modifiche. in considerazione delle dimensioni dell'Ente Parco Nazionale della Sila, nonché della circostanza che il personale è stato assunto in servizio tra il 2009 e il 2010. A tal fine, per l'assegnazione di tali incarichi, costituisce criterio, a norma dell'art. 25 del D. lgs. 150/09, la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione.

1. Le risorse occorrenti alla corresponsione delle indennità previste nella parte fissa sono prelevate dal Fondo e trasferite sugli appositi capitoli di bilancio, per il tempo in cui sono in godimento, salvo a ritornarvi appena ne ricorrano le condizioni. I criteri di ripartizione del fondo sono descritti nel successivo articolo.
2. Le parti, con atto separato, hanno approvano i criteri e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016. Le risorse finanziarie per tali incentivi, come rivisto dall'art. 5 bis del predetto articolo,

fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 10 - Utilizzo del Fondo per il Trattamento Accessorio del Personale

1. I criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità di cui al precedente art. 9 sono i seguenti:

A. Compenso per la performance organizzativa (25% del fondo disponibile)

- Il processo di strutturazione/organizzazione in corso all'Ente, esteso a tutto il personale, si collega ad un salario accessorio per il miglioramento dei servizi che va a premiare i percorsi di crescita professionale che vengono a prodursi nelle varie aree.
- A norma dell'art. 8 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 la misurazione e la valutazione della performance organizzativa concerne i seguenti ambiti:
  - Grado di soddisfazione degli utenti;
  - Attuazione degli obiettivi per l'anno cui ci si riferisce;
  - Contenimento e riduzione dei costi di gestione globali dell'Ente;
  - Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
  - Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi;
  - Qualità e quantità delle prestazioni rese;
  - Raggiungimento obiettivi di pari opportunità.
  - La valutazione della performance organizzativa viene effettuata secondo quanto stabilito nell'apposita scheda allegata al Sistema di valutazione della Performance adottato dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)dell'Ente.

- Il **compenso per la performance organizzativa** viene erogato sulla base dei seguenti parametri:
  - Area di appartenenza;
  - Presenza in servizio;
- La misura del trattamento individuale sarà rapportata esclusivamente alle presenze effettive, secondo i seguenti parametri:
  Area "A" parametro 100;
  Area "B" parametro 110;
  Area "C" parametro 120.

TABELLA SALARIO ACCESSORIO PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (esempio)

QUALIFICA	Parametro	N. DIPENDENTI
Area "A"	100	6
Area "B"	110	8
Area "C"	120	8

Esempio di calcolo: Importo destinato a tale compenso Euro 50.000,00
*€. 50.000,00:(100*6+110*8+120*8) = 20,49*

per l'area "A"	*€ 20.49*100*	*€ 2.049,18*6*	*€ 12.295,08*
per l'area "B"	*€ 20.49*110*	*€ 2.254,10*8*	*€ 18.032,79*
per l'area "C"	*€ 20.49*120*	*2.459,02*8*	*€ 19.672,13*

- Le somme stanziate per le singole aree saranno suddivise per i giorni totali di effettiva presenza dei dipendenti appartenenti alle singole aree ed il coefficiente ottenuto moltiplicato

per i giorni di presenza di ogni singolo lavoratore.

- Ai fini della corresponsione del predetto compenso sono da considerarsi effettiva presenza, oltre ai giorni di lavoro ordinario, quelli di godimento di riposo compensativo in quanto sostitutivi di prestazioni già effettuate e quelli per i quali la vigente normativa ne prevede la corresponsione (art. 71, commi 1-3, della L. 133/2008, CCNL di comparto del 12.02.2018, art. 37 e artt. 16 e 17 del D.Lgs 151/2001);
- Per i dipendenti che hanno prestato servizio a tempo determinato la performance organizzativa viene calcolata, in dodicesimi di anno, in funzione dei mesi effettivamente prestati alle dipendenze dell'Ente;

B. Retribuzione performance individuale (60% del fondo disponibile)

A norma dell'art. 9 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 la misurazione e la valutazione della performance individuale, svolte dal Dirigente sulla base del Sistema di valutazione della performance adottato dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente, devono essere collegate al raggiungimento degli obiettivi di gruppo e/o individuali, alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza ed alle competenze dimostrate nei comportamenti professionali ed organizzativi. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

La valutazione dei dipendenti viene effettuata secondo quanto stabilito nella scheda allegata al suddetto Sistema di valutazione della Performance.

C. Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 25 D.lgs 150/09) (15%).

Vengono istituite indennità mensili, rapportate alla effettiva prestazione di servizio, per compensare specifiche responsabilità connesse alle funzioni svolte; le relative indennità sono determinate, annualmente, con la costituzione e la utilizzazione del fondo, sulla base delle risorse disponibili ed in funzione della organizzazione della struttura. A tal fine, per l'assegnazione di tali incarichi, costituisce criterio, a norma dell'art. 25 del D.lgs 150/09, la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione.

Detta percentuale viene ripartita come segue:

- Responsabili Servizio 80% del 15%
  - Responsabile Servizio Pianificazione 30%
  - Responsabile Servizio Segreteria 23,33 %
  - Responsabile Servizio Amministrativo 23,33 %
  - Responsabile Servizio Conservazione 23,33 %
- Responsabili Ufficio 16% del 15% in parti uguali
- Addetti ai Servizi e/o agli Uffici con funzioni di supporto, 4 % del 15% di cui sopra, in parti uguali.

Ove vi sia un Funzionario che svolga le funzioni non prevalenti di Direttore Facente Funzioni, le indennità di cui trattasi sono ripartite come segue:

- Direttore Facente funzioni 15% del 15%;
- Responsabili Servizio 68% del 15%;
  - Responsabile Servizio Pianificazione 30%;
  - Responsabile Servizio Segreteria 23,33 %;
  - Responsabile Servizio Amministrativo 23,33 %;
  - Responsabile Servizio Conservazione 23,33 %;
- Responsabili Ufficio 13 % del 15% in parti uguali

- Addetti ai Servizi e/o agli Uffici con funzioni di supporto, 4 % del 15% di cui sopra, in parti uguali.
  Le indennità di Direttore FF e Responsabile di Servizio o ufficio sono cumulabili.

ART. 11 - Formazione

1. I percorsi formativi, di riqualificazione e aggiornamento riguardanti il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, dovranno essere finalizzati allo sviluppo delle risorse umane, con lo scopo di migliorare il complessivo livello qualitativo dell'Ente;
2. Sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi in cui è articolato l'Ente il competente Ufficio curerà la redazione di un periodico piano di formazione che preveda il coinvolgimento di tutte le forze lavorative e che favorisca sia lo sviluppo professionale che quello economico all'interno delle aree.
3. In questo senso, quindi, i progetti formativi dovranno essere coerenti con il sistema organizzativo generale dell'Ente e al tempo stesso adeguati al bagaglio culturale e al grado di competenza e di responsabilità del singolo dipendente;
4. Dovrà essere assicurato, inoltre, un ambiente il più possibile favorevole ad una cultura della crescita e dell'innovazione, nel quale possano essere individuate e utilizzate le singole specificità e potenzialità professionali.
5. Sulla base dei principi fissati nei commi precedenti, l'Ente si impegna ad elaborare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le linee di indirizzo generale per le attività di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento del personale, in coerenza con i processi di innovazione e secondo le derivanti esigenze. Tali linee saranno oggetto di contrattazione nel successivo mese di febbraio.
6. L'attività formativa sarà monitorata dalla commissione bilaterale di cui all'art. 12, comma 8, del CCNL 2002/2005 composta pariteticamente dai rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, che semestralmente esaminerà i risultati del monitoraggio effettuato.
7. Annualmente sarà predisposto, sulla base di quanto contenuto nel precedente comma 5, il relativo piano di formazione, che terrà conto: di eventuali debiti e/o crediti formativi, commisurati agli anni di servizio, ai fabbisogni formativi, ai ruoli ricoperti nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, nonché al grado di competenza e responsabilità, da definirsi effettuando, per ciascuno, il relativo bilancio delle competenze.
8. Le iniziative di formazione possono avvalersi anche di risorse interne che, nell'ambito delle attività proprie della funzione, assicurano la necessaria finalità di trasferimento delle conoscenze attraverso la didattica, l'affiancamento e la formazione sul campo.
9. Le parti si danno reciprocamente atto che si provvederà con accordi stralcio, in coerenza con quanto disposto al precedente comma 2, alla definizione ed approvazione dei percorsi di qualificazione e/o aggiornamento finalizzati allo sviluppo professionale (sviluppo economico).
10. La predisposizione del programma di formazione costituirà elemento di valutazione del Direttore dell'Ente.

Art. 12 - Criteri e procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree (art. 17 D.lgs 150/2009).

1. Le progressioni economiche all'interno delle aree sono effettuate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 17 del D.lgs 150/2009, del CCNL di comparto Enti Pubblici non Economici, secondo i criteri e le procedure di cui al presente contratto integrativo.
2. Le progressioni sono avviate nell'anno 2018 con decorrenza 01.01.2018.
3. Le somme annualmente previste in parte fissa del fondo accessorio per le progressioni, se

non utilizzata per intero, confluisce, nello stesso anno della parte variabile ai fini della ripartizione nella produttività

4. Ai fini del rispetto del principio di selettività di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs 150/2009, le parti si danno atto che il contingente annuo di personale cui destinare le progressioni economiche è fissato nel limite del 70 % degli aventi diritto, con riferimento a ciascuna Area di classificazione;
5. Requisito di accesso è costituito dalla permanenza di almeno due anni nel livello immediatamente inferiore a quello per il quale si concorre;
6. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione definiti per singola area:

AREA C

A) LIVELLO DI ESPERIENZA MATURATO E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI *SESSANTACINQUE*:

- anzianità di servizio, fino ad un massimo di **20 punti**:
  - nella posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre, punti 2 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi;
- competenze professionali acquisite, fino ad un massimo di **punti 45**, derivanti:
  - **da titolarità di posizione organizzativa**, per ciascun anno, punti 1, fino ad un massimo di **punti 5;**
  - **da titolarità di incarichi dirigenziali** conferiti a norma di statuto o regolamento e/o di funzioni dirigenziali delegate ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del Dlgs. 165/2001: punti 2 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni; punti 0.5, per frazioni di mese inferiori ai 15 giorni, fino ad un massimo di **punti 5;**
  - **dal curriculum vitae:** il curriculum professionale è presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. La valutazione viene effettuata sugli eventi che non siano stati considerati, o che lo siano stati solo parzialmente, nelle altre categorie di titoli, fino ad un massimo di **punti 5;**
  - **dalla valutazione della prestazione in rapporto ai risultati conseguiti**: La valutazione è riferita alla media degli ultimi tre anni è desunta dal sistema di misurazione e valutazione della performance individuale; fino ad un massimo di **punti 30** così ripartiti, per ciascun anno:
    - prestazione di tipo 1= insufficiente, nettamente inferiore ai risultati attesi, punti 0;
    - prestazione di tipo 2= sufficiente, quasi rispondente ai risultati attesi, punti 10;
    - prestazione di tipo 3= buono, rispondente ai risultati attesi, punti 15;
    - prestazione di tipo 4= elevato, superiore ai risultati attesi, punti 20;
    - prestazione di tipo 5= di assoluto rilievo, nettamente superiore ai risultati attesi, punti 30;

B) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI POSSEDUTI, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI *VENTI* (i punteggi per il titolo di studio non sono tra loro cumulabili):

- diploma di laurea, punti 10,
- diploma di laurea triennale, punti 7,
- diploma di scuola media secondaria superiore, punti 3,
- specializzazioni, abilitazioni professionali e/o all'insegnamento, master universitari, dottorati di ricerca: punti 2 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 5;
- percorsi formativi, massimo punti 5; punti 1 per ogni corso di formazione inferiore alle 60 ore; punti 2 per ogni corso di formazione superiore alle 60 ore;

C) SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI E DI APPRENDIMENTO PROFESSIONALE, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI *QUINDICI*:

- per ciascun corso di formazione, conclusosi con valutazione finale, punti 3.

* * * * *

AREA B

A) LIVELLO DI ESPERIENZA MATURATO E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI SESSANTACINQUE:

- anzianità di servizio, fino ad un massimo di **punti 30**;
  - nella posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre, punti 2 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di **punti 20**;
  - nell'Area di riferimento, punti 1,5 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di **punti 10**;
- competenze professionali acquisite, fino ad un massimo di **punti 30**, da valutarsi sulla base dei seguenti criteri:
  a. capacità di sostituzione di colleghi di categoria equivalente fino ad un massimo **di punti 5**, determinati dalle voci della scheda individuale di valutazione denominate *"capacita' di adattamento operativo"* e *"capacita' organizzativa"*; saranno calcolate sulla media degli ultimi tre anni;
  b. capacità di collaborazione con i colleghi di categoria equivalente e/o superiore fino ad un massimo di **punti 5**, determinati dalla voce della scheda individuale di valutazione denominata *"capacita' di interazione professionale"*; saranno calcolate sulla media degli ultimi tre anni;
  c. Valutazione della prestazione: la valutazione è riferita alla media degli ultimi tre anni è desunta dal sistema di misurazione e valutazione della performance individuale; fino ad un massimo di **punti 20** così ripartiti, per ciascun anno:
     - prestazione di tipo 1= insufficiente, nettamente inferiore ai risultati attesi, punti 0;
     - prestazione di tipo 2= sufficiente, quasi rispondente ai risultati attesi, punti 5;
     - prestazione di tipo 3= buono, rispondente ai risultati attesi, punti 10;
     - prestazione di tipo 4= elevato, superiore ai risultati attesi, punti 15;
     - prestazione di tipo 5= di assoluto rilievo, nettamente superiore ai risultati attesi, punti 20;
- dal curriculum vitae, fino ad un massimo di **punti 5**; il curriculum professionale è presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. La valutazione viene effettuata sugli eventi che non siano stati considerati, o lo siano stati solo parzialmente, nelle altre categorie di titoli;

B) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI POSSEDUTI, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI *VENTI* (i punteggi per il titolo di studio non sono tra loro cumulabili):

- diploma di scuola media superiore, punti 10,
- diploma di qualifica professionale, punti 8;
- diploma di scuola media inferiore, punti 6;
- percorsi formativi, massimo punti 10; punti 1 per ogni corso di formazione inferiore alle 60 ore; punti 2 per ogni corso di formazione superiore alle 60 ore;

C) SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI E DI APPRENDIMENTO PROFESSIONALI, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI *QUINDICI*:

- per ciascun corso di formazione, conclusosi con valutazione finale, punti 5.

* * * * *

AREA A

A) LIVELLO DI ESPERIENZA MATURATO E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI *SESSANTACINQUE*:

- anzianità di servizio, fino ad un massimo di **punti 30**:
  - nella posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre, punti 2 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 20;
  - nell'Area di riferimento, punti 1,5 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 10;
- competenze professionali acquisite, fino ad un massimo di **punti 30**, da valutarsi sulla base dei seguenti criteri:
  a. capacità di sostituzione di colleghi di categoria equivalente fino ad un massimo **di punti 5**, determinati dalle voci della scheda individuale di valutazione denominate *"capacita' di adattamento operativo"* e *"capacita' organizzativa"*; saranno calcolate sulla media degli ultimi tre anni;
  b. capacità di collaborazione con i colleghi di categoria equivalente e/o superiore fino ad un massimo di **punti 5**, determinati dalla voce della scheda individuale di valutazione denominata *"capacita' di interazione professionale"*; saranno calcolate sulla media degli ultimi tre anni;
  c. Valutazione della prestazione: La valutazione è riferita alla media degli ultimi tre anni è desunta dal sistema di misurazione e valutazione della performance individuale; fino ad un massimo di **punti 20** così ripartiti, per ciascun anno:
     - prestazione di tipo 1= insufficiente, nettamente inferiore ai risultati attesi, punti 0;
     - prestazione di tipo 2= sufficiente, quasi rispondente ai risultati attesi, punti 5;
     - prestazione di tipo 3= buono, rispondente ai risultati attesi, punti 10;
     - prestazione di tipo 4= elevato, superiore ai risultati attesi, punti 15;
     - prestazione di tipo 5= di assoluto rilievo, nettamente superiore ai risultati attesi, punti 20;
- dal curriculum vitae, fino ad un massimo di **punti 5**; il curriculum professionale è presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. La valutazione viene effettuata sugli eventi che non siano stati considerati, o lo siano stati solo parzialmente, nelle altre categorie di titoli.

B) I TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI POSSEDUTI, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI VENTI(i punteggi per il titolo di studio non sono tra loro cumulabili):

- diploma di scuola media superiore, punti 10,
- diploma di scuola media inferiore, punti 8;
- percorsi formativi, massimo punti 10; punti 1 per ogni corso di formazione inferiore alle 60 ore; punti 2 per ogni corso di formazione superiore alle 60 ore.

C) SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI E DI APPRENDIMENTO PROFESSIONALE, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI *QUINDICI*:

- per ciascun corso di formazione, conclusosi con valutazione finale, punti 5.

* * * * *

Al termine della valutazione sarà definita la relativa graduatoria e saranno attribuiti gli sviluppi economici, con decorrenza fissa dal 1° gennaio dell'anno per il quale è stato definito il relativo contingente;

la collocazione nella fascia di merito alta (art. 19, co. 2 lett. a) D.lgs. 150/2009 per tre anni consecutivi costituisce titolo prioritario (precedenza) ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche;

Ai fini del rispetto del principio di selettività di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs 150, le parti si danno atto che il contingente di personale cui destinare le progressioni economiche è fissato nel limite del 70% degli aventi diritto, con riferimento a ciascuna Area di classificazione del personale; nel computo le frazioni percentuali pari o superiori allo 0,50 sono arrotondate per eccesso;

In sede di prima applicazione del presente contratto e comunque fino alla completa attuazione dei disposti di cui al D.lgs. 150/09, la valutazione della prestazione è effettuata, relativamente agli anni di riferimento, utilizzando la scheda di valutazione individuale contenuta nel "Sistema di misurazione e valutazione della performance", predisposto dall'O.I.V. dell'Ente.

Art. 14 - Comunicazione interna ed esterna.

1. I processi di riforma e di modernizzazione dell'Ente, nei modi e nelle forme di cui alla legge 150/2000 e al regolamento di cui all'art. 5 della medesima legge, individuano nella comunicazione una leva strategica fondamentale per la realizzazione delle azioni di cambiamento finalizzate a garantire elevati livelli qualitativi di servizio ai cittadini, all'esterno, e di sviluppo professionale del personale all'interno.
2. Le parti si danno reciprocamente atto del rilievo centrale della funzione della comunicazione definendo gli obiettivi da conseguire al fine di promuovere:
   - l'esercizio da parte dei cittadini dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 15/2005;
   - l'organizzazione di una rete di comunicazione interna, in stretta continuità con la rete di comunicazione esterna, atta a favorire la collaborazione tra gli uffici e la semplificazione delle procedure;
   - l'utilizzazione di strumenti tecnologici che consentono di fornire informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento;
   - il coordinamento ed il potenziamento dei sistemi internet e intranet, con particolare riferimento alle informazioni di carattere istituzionale;
   - l'attivazione di strumenti di customer satisfaction e di processi di verifica della qualità dei servizi mediante l'ascolto dei cittadini.

Art. 15 - linee di indirizzo e criteri per la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

1. Il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro verrà continuamente monitorato attraverso le attività degli incaricati e nel rispetto delle competenze delle RSU; ciò sia per verificare il pieno ed integrale rispetto della normative ovvero delle circolari attuative periodicamente emanate dalle autorità competenti sia per assicurare che tale diritto venga garantito a tutti i lavoratori dell'Ente.

Art. 17 - criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale (Welfare integrativo)

1. L'art. 80 del CCNL integrativo 2016/2018, conserva, in favore dei dipendenti, i seguenti benefici di natura assistenziale e sociale previsti dalla previgente normativa:
   a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
   b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
   c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
   d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
   e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. L'onere complessivo a carico dell'Ente per la concessione dei benefici previsti dal punto a) al punto e), viene determinato nella misura dell'1%, delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione; ferma restando la predetta percentuale, il relativo importo viene definito annualmente in sede di redazione del bilancio medesimo;
3. Le somme destinate ai benefici di natura assistenziale e sociale non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo sommandosi a quelle destinate alle medesime finalità;
4. Entro il mese di gennaio di ciascun anno l'Ente pubblica apposito avviso nel quale sono indicate le modalità e i termini di presentazione delle relative istanze, la documentazione occorrente;
5. Sulla base di quanto previsto dal citato art. 27 e nella considerazione che la disciplina di tali benefici è definita in sede di contrattazione integrativa, si determinano i sotto elencati benefici di natura assistenziale e sociale:

a) Sussidi (a tale scopo sarà destinato un importo corrispondente al 20% di quanto fissato annualmente per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale):

- sono riconosciuti sussidi da concedersi in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi che incidono sul bilancio familiare del dipendente. L'importo del sussidio è concesso nel limite massimo di € 500,00.
- Nel caso in cui le richieste dovessero superare l'importo a tale scopo destinato si formerà una graduatoria sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare.

b) contributi scolastici e borse di studio (a tale scopo sarà destinato un importo corrispondente almeno al 60% di quanto fissato annualmente per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale):

- contributo annuo socio-scolastico, in favore dei figli dei dipendenti, legato alla frequenza della scuola dell'infanzia (€ 50,00), della scuola primaria (€ 100,00), della scuola media inferiore (€ 150,00); per ottenere tale contributo, i dipendenti interessati dovranno presentare idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si evinca la relativa iscrizione.
- borsa di studio in favore dei figli dei dipendenti iscritti alla scuola media superiore: (€ 200,00); per ottenere tale contributo, i dipendenti interessati dovranno presentare idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si evinca la relativa iscrizione, nonché la promozione alla classe successiva;
- borsa di studio in favore dei figli dei dipendenti iscritti all'Università: (€ 250,00); per ottenere tale contributo, i dipendenti interessati dovranno presentare idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si evinca la relativa iscrizione; non può godere della presente borsa di studio lo studente iscritto ad anni fuori corso.
- borsa di studio in favore dei dipendenti iscritti a corsi universitari: (€ 250,00); può godere di

tale borsa di studio il lavoratore che non ne beneficia per i propri figli e che, pur essendo iscritto ad anni fuori corso, abbia sostenuto con profitto almeno la metà degli esami previsti per il corso di laurea; in questo ultimo caso, il contributo potrà essere concesso fino al terzo anno di iscrizione fuori corso.

- i contributi anzidetti spettano una sola volta nel caso che i genitori siano entrambi dipendenti dell'Ente o di altro Ente che eroga il contributo nella stessa forma;
- gli importi sono soggetti ad essere determinati con cadenza annuale, per essere adeguati alle risorse disponibili.

c) contributi per favorire la partecipazione ad attività culturali, ricreative e con finalità sociale: è corrisposto ai dipendenti che non usufruiscono per se o per i propri figli dei contributi di cui al precedente punto b. un contributo pari ad € 100,00 annuo per favorire la partecipazione ad eventi culturali, ricreativi, sportivi, ecc.; un contributo di € 50,00 viene riconosciuto, altresì, a quei dipendenti che abbiano un solo figlio frequentante la scuola dell'infanzia. Al fine della erogazione del presente contributo gli interessati dovranno presentare richiesta all'Ente, accompagnata da dichiarazione che utilizzeranno la predetta somma per la partecipazione ad eventi culturali, ricreativi, per l'acquisto di libri, ecc.;

prestiti

- Le parti concordano di riservare ad una successiva specifica sessione di contrattazione integrativa la definizione di quanto indicato al presente punto.

d) interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 46 del CCNL 6 luglio 1995 (trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN), assicurando anche la permanenza degli enti interessati ai processi descritti nell'art. 1, comma 4, del CCNL 16/02/99.

- Le parti concordano di riservare ad una successiva specifica sessione di contrattazione integrativa la definizione di quanto indicato al presente punto.

e) Mutui ipotecari

- Le parti concordano di riservare ad una successiva specifica sessione di contrattazione integrativa la definizione delle modalità relative alla concessione di mutui ipotecari;

Le parti si danno atto che gli aspetti dettaglio saranno definiti e concordati tra la Parte Pubblica e le RRSSUU e successivamente trasmesse alle OO.SS.

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Lorica di San Giovanni in Fiore, 08.10.2018

PER LA PARTE PUBBLICA	
Il Direttore FF e Responsabile del Servizio Conservazione e Gestione dei Sistemi Naturali e Delegato dal Legale Rappresentante dott. Giuseppe Luzzi	
La Responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, Comunicazione, Promozione Marketing e Turismo dott. Barbara Carelli	
Il Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo ing. Domenico Cerminara	**ASSENTE**
Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile avv. Vincenzo Filippelli	

PER LA PARTE SINDACALE	
FP CGIL, dott.ssa Teodora Gagliardi, Segretario Generale	
CISL/FP, dott. Pierpaolo Lanciano, Segretario Regionale	
CONFSAL UNSA, dott. _____, Segretario Regionale	**ASSENTE**
UIL/PA, dott. _____, Segretario Regionale	**ASSENTE**

PER LE RR.SS. U.U.	
Geom. Antonio Basile	
Dott.ssa Ada Occhiuzzi	**ASSENTE**
Dott. Pietro Giorgio Ponte	

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

III.1 MODULO I

III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

- Risorse storiche consolidate:

L'Ente Parco Nazionale della Sila con Determinazione Dirigenziale n. 575 del 29/11/2010 ha costituito per l'anno 2010, nel suo valore iniziale, il Fondo per i trattamenti accessori dei dipendenti nell'importo di **euro 73.973,00.**

Ai fini della quantificazione delle risorse fisse e variabili, poiché i parametri di riferimento richiesti dalla normativa di riferimento per la quantificazione delle risorse economiche afferiscono ad anni in cui l'Ente non era stato ancora istituito, si è proceduto, su parere dell'ARAN, ad un confronto tra amministrazioni di equivalente livello organizzativo come consistenza di personale, ricavando, dall'analisi dei fondi degli stessi Enti, un valore medio unitario delle risorse che compongano il relativo finanziamento.

Tale valore medio è stato poi moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente coprivano la dotazione organica e ridotto del 10% ai sensi dell'art. 67, comma 5 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità afferiscono al finanziamento delle indennità di Ente ed ai passaggi interni alle aree;

Il Fondo iniziale così costituito è stato certificato dal Collegio dei revisori dei Conti con il verbale n. 18 del 29/11/2010.

Per effetto delle varie norme di contenimento della spesa il valore iniziale del Fondo non è stato mai oggetto di aumenti.

-Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/Ccrl/Ccpl:

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili afferiscono ai compensi diretti a remunerare la performance individuale, la performance organizzativa e l'indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (ex art. 25 del D. Lgs. 150/2009).

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

- Art. 67, comma 5, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa deve essere ridotto del 10 per cento rispetto al 2004;

L'Ente ha applicato la riduzione del 10% in sede di costituzione iniziale del fondo 2010.

L'Ente ha rispettato tale obbligo di legge.

- Art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.";

L'Ente ha rispettato tale obbligo di legge.

- L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale recita *"Nelle more*

dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

- Da ultimo il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23 c. 2, ha stabilito che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.".*

L'Ente costituisce il fondo nel rispetto di tale obbligo di legge.

- La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 30.10.2017, ha ribadito che l'importo del Fondo accessorio per l'anno 2017 non può essere superiore a quello dell'anno 2016;

Per l'anno 2017 vi è è stata una variazione della parte fissa voce "sviluppi economici", atteso che nel Dicembre 2016 sono state concluse le relative procedure di progressione per n. 3 dipendenti da C1 a C2, n.2 Dipendenti da B1 a B2, n.1 dipendente da A1 ad A2.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 16 c. 4, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 prevede che *"...le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche". Il successivo c. 5 prevede che: "In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".*

Con Determinazione del Direttore FF, n. 138 del 29/03/2018 è stato approvato il Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi della legge 24.12.2007 n. 244 e di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 relativo al triennio 2018-2020 che prevede i seguenti risparmi:

Piano triennale di razionalizzazione della spesa Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 16 c. 4, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111		
Risparmi effettivamente conseguiti al netto di quelli previsti dalle norme	Art. 16 c. 5 (50% per contrattazione integrativa)	Art. 16 c. 5 (50% versamento allo Stato)
€ 13.617,33	€ 6.808,66	€ 6.808,66

Questo Ente intende procedere, come da concertazione sindacale, anche alle progressioni orizzontali dei dipendenti, pubblicando il relativo bando, secondo la normativa e la contrattazione vigente non essendo più operante il limite originariamente previsto dall'art. 9 comm1, 2 bis e 21 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/10 (poi rinnovato per un anno ulteriore con il DL 98/2011 sino al 31.12.2014). Tale conclusione è confortata da quanto previsto dall'art. 1, comma 256, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, nonché dalle pronunce della corte dei conti (Lombardia/218/2015/PAR e altre) e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, (circolare n. 8 del 2 febbraio 2015).
Su apposito quesito dell'Ente Parco, il Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. 5865 del 26.01.2016, assunta in atti al prot. 1331 del 22.02.2016 e l'ARAN con nota 0001431 del 18.02.2016, acquisita in atti al prot. 1487 del 25.02.2016, hanno confortato quanto sopra.

Le predette progressioni sono oggetto di concertazione della presente tornata contrattuale e sono state determinate nella misura del 70% del personale, come segue:

AREA C	TABELLARE C1	TABELLARE C2	TABELLARE C3	DIFFERENZA	LORDO PER 13 MENSILITA'
DIPENDENTE A	/	€ 1.924,77	€ 2.029,80	€ 105,03	€ 1.365,39
DIPENDENTE B	/	€ 1.924,77	€ 2.029,80	€ 105,03	€ 1.365,39
DIPENDENTE C	/	€ 1.924,77	€ 2.029,80	€ 105,03	€ 1.365,39
DIPENDENTE D	/	€ 1.924,77	€ 2.029,80	€ 105,03	€ 1.365,39
DIPENDENTE E	€ 1.859,54	€ 1.924,77		€ 65,23	€ 847,99
DIPENDENTE F	€ 1.859,54	€ 1.924,77		€ 65,23	€ 847,99
DIPENDENTE G	€ 1.859,54	€ 1.924,77		€ 65,23	€ 847,99
DIPENDENTE H	€ 1.859,54	€ 1.924,77		€ 65,23	€ 847,99
TOTALE					€ 8.853,52
AREA B	TABELLARE B1	TABELLARE B2	TABELLARE B3	DIFFERENZA	LORDO PER 13 MENSILITA'
DPENDENTE A	/	€ 1.698,04	€ 1.800,55	€ 102,51	€ 1.332,63
DPENDENTE B	/	€ 1.698,04	€ 1.800,55	€ 102,51	€ 1.332,63
DPENDENTE C	€ 1.596,10	€ 1.698,04		€ 101,94	€ 1.325,22
DPENDENTE D	€ 1.596,10	€ 1.698,04		€ 101,94	€ 1.325,22
DPENDENTE D	€ 1.596,10	€ 1.698,04		€ 101,94	€ 1.325,22
TOTALE					€ 6.640,92
AREA A	TABELLARE A1	TABELLARE A2	TABELLARE A3	DIFFERENZA	LORDO PER 13 MENSILITA'
DPENDENTE A	/	€ 1.516,39	€ 1.565,26	€ 48,87	€ 635,31
DPENDENTE B	€ 1.439,13	€ 1.516,39		€ 77,26	€ 1.004,38
TOTALE					€ 1.639,69
TOTALE GENERALE					€ 17.134,13

Per tale motivo nella parte fissa, voce sviluppi economici, è aggiunta la somma di € 17.134,13, in aggiunta a quella già storicizzata per progressioni (pari ad € 6.844,11), che, ove solo in parte utilizzata, verrà ripartita per la produttività.

In sede di concertazione della presente tornata contrattuale sono stati concertati ed introdotti nella parte normativa del contratto, a valere sul Fondo Accessorio:

Una performance aggiuntiva in favore del Direttore FF, qualora non sia possibile ricorrere all'istituto dell'indennità di risultato del comparto dirigenti, pari al 15% del 15% della parte variabile del Fondo destinata ad incarichi di responsabilità e parametrata, sostanzialmente, dal punto di vista economico alla Responsabilità di un Servizio e pari a circa € 581,35 per l'anno corrente;

Una indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 20 del CCNL: essa trova applicazione per le unità che ne sono funzionalmente soggette, per i contratti in essere, e che quindi sono addetti alle mansioni di autista e di addetto all'apertura della sede/manutentore per i quali viene concordata la relativa indennità di € 10,00, come prevista dai commi 5 e 6 del richiamato articolo, per mesi 11 di ciascun anno. La relativa somma trova imputazione sul Fondo accessorio di ciascun anno per € 1.320,00;
Le somme non utilizzate per i predetti istituti verranno reimpiegate per la performance;

Il totale delle risorse del Fondo Accessorio per **l'anno 2018,** risulta pari ad **euro 80.781,66** e non supera, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23, l'importo per l'anno 2016, pari a **€ 83.432,79.**

Il Fondo è distribuito nel modo seguente:

PARTE FISSA	
Indennità' Ente	€ 31.818,60
Sviluppi Economici	€ 23.978,24
Reperibilità	€ 1.320,00
Totale parte fissa	**€ 57.116,84**

PARTE VARIABILE	
Produttività di cui: 25 % Performance Organizzativa	€ 5.916,20
60 % Performance Individuale	€ 14.198,90
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 3.549,72
Totale parte variabile	€ 23.664,82
Totale Fondo	**€ 80.781,66**

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:
"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";

III.2 - MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";

III.2.2 - Sezioni II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo.
Il fondo per i trattamenti accessori si compone per come si evince dal Contratto Integrativo dell'Ente 2018/2020:

–di una parte fissa, alla quale afferiscono le risorse relative alle indennità previste dal CCNL (indennità di ente, passaggi interni alle aree), che una volta determinate, hanno carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.

–di una parte variabile, alla quale afferiscono le risorse per erogare compensi diretti a remunerare la performance individuale, la performance organizzativa, l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, per finanziare sistemi di turnazione

che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

III.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

–Totale Fondo **€ 80.781,66** di cui:
–parte fissa: **€ 57.116,84**
–parte variabile: **€ 23.664,82**

III.2.5 - Sezione V - destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

III.2.6. - Sezioni VI - attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
Il fondo pari a € **80.781,66** al lordo di ritenute trova copertura finanziaria nel cap. 2030 denominato *"Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente"*.
Sarà versato al Bilancio dello Stato come per legge il 10%, ai sensi dell'art. 67 c. 6 del D. L.112/2008 convertito nella L.133/2008.
Il fondo viene attribuito selettivamente in base a parametri e coefficienti individuati nella contrattazione integrativa – parte normativa 2018/2020.

III.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Fondo per l'anno 2017 pari ad euro **€ 83.432,79:**

PARTE FISSA	
Indennità' Ente	€ 36.360,00
Sviluppi Economici	€ 6.844,11
Totale parte fissa	**€ 43.204,11**

PARTE VARIABILE	
Produttività di cui: 25 % Performance Organizzativa	€ 10.057,17
60 % Performance Individuale	€ 24.137,21
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 6.034,30
Totale parte variabile	**€ 40.228,68**
Totale Fondo	**€ 83.432,79**

Fondo per l'anno **2018** pari ad euro **€ 80.781,66:**

PARTE FISSA	
Indennità' Ente	€ 31.818,60
Sviluppi Economici	€ 23.978,24
Reperibilità	€ 1.320,00
Totale parte fissa	**€ 57.116,84**

PARTE VARIABILE	
Produttività di cui:	
25 % Performance Organizzativa	€ 5.916,20
60 % Performance Individuale	€ 14.198,90
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 3.549,72
Totale parte variabile	€ 23.664,82
Totale Fondo	**€ 80.781,66**

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
III.4.1 -Sezione I

Le somme descritte nella suddetta tabella per l'anno 2018 costituiscono partitamente limiti di spesa per come previsto dalla normativa vigente.

III.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Con determinazione del Direttore FF n° 606 del 28.12.2017 è stata impegnata la somma di **€ 83.432,79** nel rispetto del limite di spesa dell'anno precedente.
Per l'anno 2017, erogate performance come da "Relazione sulla performance" e retribuiti gli stipendi compressivi delle progressioni, emerge il rispetto della spesa sopra indicata.

III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La disponibilità finanziaria delle singole voci è assicurata dalla capienza del cap. 2030 dell'Esercizio Finanziario 2018.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Lorica di San Giovanni in Fiore, 08.10.2018

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Direttore FF
e Responsabile del Servizio
Conservazione e Gestione dei Sistemi
Naturali
e Delegato dal Legale Rappresentante
dott. Giuseppe Luzzi

La Responsabile del Servizio
Segreteria, Protocollo, Educazione
Ambientale, Comunicazione, Promozione
Marketing e Turismo
dott. Barbara Carelli

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione, Programmazione, Tutela e
Sviluppo
ing. Domenico Cerminara

ASSENTE

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
avv. Vincenzo Filippelli

PER LA PARTE SINDACALE

FP CGIL, dott.ssa Teodora Gagliardi,
Segretario Generale

CISL/FP, dott. Pierpaolo Lanciano,
Segretario Regionale

CONFSAL UNSA, dott. _____,
Segretario Regionale

ASSENTE

UIL/PA, dott. _____,
Segretario Regionale

ASSENTE

PER LE RR.SS. U.U.

Geom. Antonio Basile

Dott.ssa Ada Occhiuzzi

ASSENTE

Dott. Pietro Giorgio Ponte

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Data di sottoscrizione	**08.10.2018**
Periodo temporale di vigenza	**2018-2020**
Composizione della delegazione trattante	• dott. Giuseppe Luzzi, Direttore f.f, Responsabile Servizio Conservazione dei Sistemi Naturali e Tutela della Biodiversità e Delegato dal Legale Rappresentate – componente; • dott.sa Barbara Carelli, Responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, Comunicazione, Promozione Marketing e Turismo; • Ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo; • avv. Vincenzo Filippelli, Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile – verbalizzante; • Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL; CISL; CONFSAL; UIL; RSU. • Organizzazioni sindacali firmatarie: CISL/FP – FP CIGL
Soggetti destinatari	Dipendenti a tempo indeterminato, determinato, in posizione di assegnazione temporanea
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	**Applicazione degli istituti giuridici del Ccnl di comparto:** • **relazioni sindacali:** il sistema delle relazioni sindacali dell'Ente si uniforma a quanto previsto nel CCNL "Funzioni Centrali" del 12.02.2018 e per quanto richiamati al CCNL EPNE 16 febbraio 1999 (CCNL 1998/2001), con le modifiche ed integrazioni previste nel Titolo II del CCNL del 9 ottobre 2003 (CCNL 2002/2005), le ulteriori riportate nel CCNL 2006/2009 ed, infine, con quanto disposto con il Decreto Legislativo 150/2009; • **sistema di classificazione del personale:** Il sistema di classificazione del personale è articolato nelle aree A, B e C e si basa sui seguenti principi: valorizzazione delle professionalità interne e flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione con l'effettivo sviluppo professionale; • **orario di servizio:** le parti concordano nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di comparto e dalle leggi di riferimento l'orario di servizio, l'orario di lavoro, nonché, tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'organizzazione dell'attività lavorativa all'interno dell'Ente; • **orario di lavoro e l'organizzazione del lavoro all'interno dell'Ente:** le parti concordano nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di comparto e dalle leggi di riferimento l'orario di servizio, l'orario di lavoro, nonché, tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'organizzazione dell'attività lavorativa all'interno dell'Ente; • **fondo per i trattamenti accessori:** rilevata l'impossibilità di costituire il Fondo di che trattasi, secondo i criteri indicati nei relativi contratti collettivi di comparto, poiché i periodi a cui rinviano le norme contrattuali per la quantificazione delle relative risorse, risultano essere antecedenti all'istituzione dell'Ente Parco Nazionale della Sila, l'Ente ha costituito il fondo iniziale seguendo l'iter procedurale suggerito dall'ARAN con nota n. 0831/10 del 15 aprile 2010. Più precisamente, ai fini della quantificazione delle risorse, si è proceduto ad un confronto tra amministrazioni di equivalente livello organizzativo come consistenza di personale, ricavando, dall'analisi dei fondi degli

		stessi Enti, un valore medio unitario delle risorse che compongano il relativo finanziamento. Tale valore medio è stato poi moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente coprono la dotazione organica e ridotto del 10% all'art. 67, comma 5 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133; Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Decreto Legislativo del 27 novembre 2001, n. 165 è finalizzato a remunerare: - la performance individuale; - la performance organizzativa; - l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose per la salute; A norma degli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 150/2009 la misurazione e la valutazione della performance individuale ed organizzativa viene effettuata secondo quanto stabilito nelle apposite schede allegate al Sistema di Valutazione della Performance adottato dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente. • **formazione:** l'Ente provvede alle attività di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento del personale, in coerenza con i processi di innovazione e secondo le derivanti esigenze. • **criteri e procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree:** le progressioni economiche all'interno delle aree devono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 17 e 23, comma 2 del Decreto Legislativo 150 del 2009; • **comunicazione interna ed esterna:** le parti individuano nella comunicazione una leva strategica per la realizzazione delle azioni di cambiamento e modernizzazione dell'Ente, da effettuarsi nei modi e nelle forme sanciti dalla Legge 150/2000 e al regolamento di cui all'art. 5 della medesima legge; • **linee di indirizzo e criteri per la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro:** le parti si danno atto che il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro verrà continuamente monitorato attraverso le attività degli incaricati al fine di verificare il rispetto delle normative e delle circolari attuative periodicamente emanate delle autorità di rifermento; • **criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale:** le parti si danno atto che ai sensi l'art. 80 del CCNL "Funzioni Centrali" 2016/2020, conserva, in favore dei dipendenti, i seguenti benefici di natura assistenziale: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale; f) costituzione e ripartizione del fondo di incentivazione;
Rispetto dell'iter	**Intervento dell'Organo di controllo interno.**	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno del Contratto Integrativo 2018/2020 con verbale del Collegio dei Revisori n.__ del _____.

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazioneadempimenti procedurale	**Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.**	Il Collegio dei Revisori dei Conti _____
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempiment o comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009: - con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 31/01/2018 è stato adottato il Piano della Performance 2018/2020.

		Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 150/2009: - con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 23/01/2018, è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione predisposto dal Responsabile dell'Anticorruzione nominato con Provvedimento del Presidente n. 4 del 26/03/2013, nel quale è presente come sezione il Piano Triennale per la Trasparenza;
		Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D. Lgs. 150/2009.
		La Relazione della Performance per l'anno 2017 è stata validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del D. Lgs. n. 150/2009 con nota acquisita in atti al prot. n. 1243 del 13/02/2018.
Eventuali osservazioni: la presente relazione sarà sottoposta a certificazione del Collegio dei Revisori, come per legge.		

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Lorica di San Giovanni in Fiore, 08.10.2018

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Direttore FF
e Responsabile del Servizio
Conservazione e Gestione dei Sistemi Naturali
e Delegato dal Legale Rappresentante
dott. Giuseppe Luzzi

La Responsabile del Servizio
Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale,
Comunicazione, Promozione Marketing e
Turismo
dott. Barbara Carelli

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione, Programmazione, Tutela e
Sviluppo
ing. Domenico Cerminara — ASSENTE

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
avv. Vincenzo Filippelli

PER LA PARTE SINDACALE

FP CGIL, dott.ssa Teodora Gagliardi,
Segretario Generale

CISL/FP, dott. Pierpaolo Lanciano,
Segretario Regionale

CONFSAL UNSA, dott. _____,
Segretario Regionale — ASSENTE

UIL/PA, dott. _____,
Segretario Regionale — ASSENTE

PER LE RR.SS. U.U.

Geom. Antonio Basile

Dott.ssa Ada Occhiuzzi — ASSENTE

Dott. Pietro Giorgio Ponte

All. 2

Parco Nazionale della Sila

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale N. 08/2018

Il giorno 05 dicembre 2018, alle ore 9,00 si è riunito, presso la sede del C.F.S. Comando Carabinieri, in Cosenza, viale della Repubblica 26, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco Nazionale della Sila.

Risultano presenti:

il presidente sig.ra Mariaelisa Mastria in rappresentanza del MEF;

il componente dott. ssa Anna Mastrolorenzo in rappresentanza del MEF.

Il componente in rappresentanza della Regione Calabria non risulta ancora nominato, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati.

Il collegio prende in esame la bozza relativa alla 5^ variazione compensativa al bilancio di previsione 2018. La stessa prevede una variazione a pareggio di € 62.500,00 con un utilizzo del fondo di riserva pari ad € 43.000,00. Sono rispettati i limiti previsti dai *consumi intermedi* nonché la normativa in tema di contenimento delle spese.

Il collegio esprime parere favorevole.

Il collegio ha visionato la documentazione contabile del bilancio di previsione 2019 non esaminata nella precedente seduta, ovvero relazione programmatica, piano integrato dei conti, elenco annuale dei lavori pubblici e programma triennale dei lavori pubblici.

Il collegio prende in esame l'ipotesi di accordo per la costituzione e la ripartizione del fondo per i trattamenti accessori ex artt. 31 e 32 CCNL 1998/2011 - Comparto Enti Pubblici non Economici. E.F. 2018 Cap. 2030 contenuta nella relazione tecnico-finanziaria allegata alla circolare n. 25 del 19/07/2012 emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - Ufficio XVI. Con la nota prot. n. 7751 del 29/10/2018 è stata trasmessa la relazione illustrativa redatta secondo gli schemi previsti dalla predetta circolare. Il fondo per il 2018 ammonta ad €. 80.781,66. Il collegio, giusta circolare sopra nominata, procede alla verifica dei singoli moduli e sezioni.

PARTE NORMATIVA

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23, ha stabilito che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo*

2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.".

L'Ente costituisce il fondo nel rispetto di tale obbligo di legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

- Risorse storiche consolidate

La quantificazione delle risorse fisse e variabili, atteso che i parametri di riferimento richiesti dalla normativa per la quantificazione delle risorse economiche si riferiscono ad anni in cui l'Ente non era stato ancora istituito, si è proceduto, su parere dell'Aran, ad un confronto tra amministrazioni di equivalente livello organizzativo come consistenza di personale, ricavando, dall'analisi dei fondi degli stessi Enti, un valore medio unitario delle risorse che compongano il relativo finanziamento. Tale valore medio è stato poi moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente coprivano la dotazione organica e ridotto del 10% ai sensi dell'art. 67, comma 5 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili si riferiscono esclusivamente ai compensi diretti a remunerare la performance individuale, la performance organizzativa e l'indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (ex art. 25 del Dlgs. 150/2009).

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Art. 67, comma 5, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa deve essere ridotto del 10 per cento rispetto all'anno 2004 costituito come sopra specificato. L'art. 9 - 2bis del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 stabilisce che a decorrere dal 2011 e fino al 2014, il fondo non può superare quello dell'anno 2010, che nel suo valore iniziale, risulta pari a 73.973,00. L'Ente aveva applicato la riduzione del 10 % in sede di costituzione del fondo 2010 (primo anno di costituzione del fondo).

Art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può

superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". Il D.L. 6/7/2011 n. 98 art. 16 c.4 convertito in Legge 15/07/2011 n. 111 prevede che: " ... le amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2, del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio , gli affidamenti la partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche" il successivo c. 5 prevede che in relazione ai processi di cui al c. 4 le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato".

L'Ente ha rispettato l'obbligo legislativo per la costituzione del fondo.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

Con D.D. 138 del 29/03/2018 è stato approvato il Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi della legge 24.12.2007 n. 244 e di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 relativo al triennio 2017-2019 che prevede i seguenti risparmi:

Piano triennale di razionalizzazione della spesa Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 16 c. 5, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111		
Risparmi effettivamente conseguiti al netto di quelli previsti dalle norme	Art. 16 c. 5 (50% per contrattazione integrativa)	Art. 16 c. 5 (50% versamento allo Stato)
€ 13.617,33	€ 6.808,66	€ 6.808,66

Il totale delle risorse del Fondo, pari ad euro 80.781,66 è distribuito nel modo seguente:

parte fissa: € 57.116,84

parte variabile: € 23.664,82

Totale Fondo € 80.781,66

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità si riferiscono al finanziamento delle indennità di Ente sono pari ad €. 57.116,84. La somma di € 23.664,82 parte variabile è così ripartita: 25% (€ 5.916,20) per performance organizzativa, 60% (€ 14.198,90) per performance individuale, 15% (€ 3.549,72) per incarichi di responsabilità ex art. 25 D. Lgs. 150/2009.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".-

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo del fondo per i trattamenti accessori si compone per come si evince dal Contratto Integrativo dell'Ente 2018/2020:

- di una parte fissa, alla quale afferiscono le risorse relative alle indennità previste dal CCNL (indennità di ente, passaggi interni alle aree), che una volta determinate, hanno carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.
- di una parte variabile, alla quale afferiscono le risorse per erogare compensi diretti a remunerare la performance individuale, la performance organizzativa, l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Totale Fondo euro 80.781,66 di cui:

parte fissa: € 57.116,84

parte variabile: € 23.664,82

Sezione V - destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";

Sezione VI - attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Il fondo pari a €. 80.781,66 al lordo di ritenute trova copertura finanziaria nel cap. 2030 denominato "*Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente*".

Il fondo viene attribuito selettivamente in base a parametri e coefficienti individuati nella contrattazione integrativa - parte normativa 2018/2020.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Fondo per l'anno 2017 pari ad euro 83.432,79:

PARTE FISSA	
Indennita' Ente	€ 36.360,00
Sviluppi Economici	€ 6.844,11
Totale	€ 43.204,11

PARTE VARIABILE	
Produttività di cui:	€ 10.057,17
• 25% Performance Organizzativa	€ 24.137,21
• 60% Performance Individuale • 15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€. 6.034,30
Totale parte variabile	€ 40.228,68
Totale Fondo 2017	€ 83.432,79

Fondo per l'anno 2018 pari ad euro 80.781,66:

PARTE FISSA	
Indennità' Ente	€ 31.818,60
Sviluppi Economici	€ 23.978,24
Reperibilità	€ 1.320,00
Totale	€ 57.116,84

PARTE VARIABILE	
Produttività di cui:	€ 5.916,20
• 25% Performance Organizzativa	€ 14.198,90
• 60% Performance Individuale	€ 3.549,72
• 15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	
Totale	€ 23.664,82
Totale Fondo	€ 80.781,66

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I - Le somme descritte nella suddetta tabella per l'anno 2018 costituiscono partitamente limiti di spesa così come l'ente ha operato per gli anni decorsi.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

La somma prevista al cap. 2030 per l'esercizio 2018 è di €. 80.781,66, nel rispetto del limite di spesa previsto.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle

diverse voci di destinazione del Fondo.

La disponibilità finanziaria delle singole voci è assicurata dalla capienza del cap. 2030 per l'esercizio 2018.

Il Collegio esprime parere favorevole.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:00, viene letto, confermato e sottoscritto e successivamente verrà inserito nell'apposito registro. Copia dello stesso va trasmesso a cura dell'Ente a:

- M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. Ufficio VII – Via XX settembre, 97 – 00187 ROMA;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti – Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA.

Il Presidente sig.ra Mariaelisa Mastria

Il Componente in rappresentanza MEF dott.ssa Anna Mastrolorenzo

A(1-3

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE

Oggetto:	**ontrattazione Integrativa – Parte Normativa 2018/2020 e Parte Economica Anno 2018. Certificazione dei Revisori dei Conti. Costituzione e ripartizione Fondo Risorse Decentrate del personale ex art. 76 comparto Funzioni Centrali e impegno di spesa. Cap. 2030 - EF. 2018.**

Visto l'art. 76 del CCNL 2016/2018, comparto *"Funzioni Centrali"* sottoscritto in data 12.02.2018 il quale prevedono che presso ciascun Ente è costituito un Fondo risorse decentrate, prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell'amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali;

Considerato che l'Ente deve procedere alla costituzione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2018;

Richiamate le Determinazioni dirigenziali:

- n. 575 del 29/11/2010 con la quale si procedeva alla costituzione iniziale del Fondo per i trattamenti accessori, per l'anno 2010, nell'importo di euro 82.192,00 che ridotto del 10%, ai sensi dell'art. 67, comma 6 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, è risultato pari a 73.973,00;
- n. 397 del 11/11/2011 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2011 nell'importo di euro 73.973,00;
- n. 379 del 26/11/2012 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2012 nell'importo di euro 73.973,00;
- n. 436 del 25/11/2013 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2013 nell'importo di euro 73.973,00;
- n. 516 del 23.12.2014 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2014 nell'importo di euro 73.973,00;
- n. 624 del 21.12.2015 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2015 nell'importo di euro 84.842,42;
- n. 467 del 18.11.2016 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2016 nell'importo di euro 83.432,79;
- n. 606 del 28/12/2017 con la quale si procedeva alla costituzione e ripartizione del Fondo per i trattamenti accessori per l'anno 2017 nell'importo di euro 83.432,79;

Dato atto che i fondi sono stati annualmente asseverati dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da rispettivi verbali presenti in atti;

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* e,

precisamente, l'art. 9, il quale al c. 2 -bis recita:*"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

Richiamata la circolare emanata dal Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015, avente ad oggetto: *"Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013."*;

Evidenziato che, come chiarito, dalla Ragioneria Generale dello Stato con la predetta circolare, non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;

Richiamate le circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:

- n. 12 del 15/04/2011 avente ad oggetto: "*Applicazione dell'art. 9 D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", emanata al fine di fornire indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- *n. 25 del 19/07/2012 avente ad oggetto: Schemi di Relazione Illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001);*

Visto l'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale recita *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

Richiamato il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23, il quale ha stabilito che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."*.

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 30.10.2017, nella quale è ribadito che l'importo del Fondo accessorio per l'anno 2017 non può essere superiore a quello dell'anno 2016;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 16 c. 4, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111

prevede che *"...le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche"*. Il successivo c. 5 prevede che: *"In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato";*

Richiamata la Determinazione n. 138 del 29/03/2018, avente ad oggetto "*Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi della legge 24.12.2007 n. 244 e di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Triennio 2018 - 2020. Approvazione*";

Dato Atto che con nota prot. n. 6020 del 13.08.2018 è stato trasmesso al Collegio dei Revisori il predetto Piano Triennale di Razionalizzazione e riqualificazione della spesa, per le valutazioni di competenza;

Visto il Contratto integrativo dell'Ente concertato e sottoscritto tra la parte Pubblica, le OO.SS. e le RR.SS.UU., in data 08.10.2018 (Parte normativa 2018/2020 e parte economica/fondo 2018) in atti al prot. n. 7596 del 23/10/2018;

Dato atto che gli schemi degli atti di cui sopra sono stati redatti dallo Scrivente per le seuccessive approvazioni e concertazioni;

Dato Atto che con nota prot. n. 7751 del 29.10.2018 è stato trasmesso al Collegio dei Revisori il predetto contratto integrativo con le annesse relazioni illustrative e tecnico-finanziaria, di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, debitamente redatte, ai fini della certificazione di competenza;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori n. 8 del 05.12.2018 con il quale lo stesso Collegio esaminate le relazioni sopra richiamate ed il contratto ha espresso parere favorevole ed ha certificato la contrattazione 2018/2020;

Ritenuto di prendere atto, quindi, dell'avvenuta certificazione della contrattazione integrativa 2018-2020 (parte normativa 2018/2020 e parte economica/fondo 2018) ai sensi dell'art. 40 bis, c. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato, pertanto, necessario, costituire il Fondo per il trattamento accessorio del personale per l'anno 2018, nell'importo di **€ 80.781,66** ottenuto dal fondo nella sua costituzione iniziale (€ 73.973,00) aumentato dalla somma derivante dal Piano triennale di razionalizzazione (€ 6.808,66), che risulta nel limite del 2016 (€ 83.432,79) così come fissato per effetto del sopra citato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, art. 23;

Dato Atto che è stato rispettato il limite di spesa previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Considerato che si sono svolte le procedure come previsto dalla normativa e che l'avvenuta certificazione della contrattazione da parte dei Revisori dei Conti consente di procedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPRONE

1. **di dare atto che** il Contratto integrativo dell'Ente (Parte normativa 2018/2020 e parte economica/fondo 2018) è stato concertato e sottoscritto tra la parte Pubblica con le OO.SS. e le RR.SS.UU., in data 08.10.2018 come in atti al prot. n. 7596 del 23/10/2018;

2. **di dare atto** che con nota prot. n. 7751 del 29.10.2018 è stato trasmesso al Collegio dei Revisori il contratto integrativo (parte normativa 2018/2020 e parte economica/fondo 2018) con le annesse relazioni illustrative e tecnico-finanziaria, di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, debitamente redatte, ai fini della certificazione di competenza;

3. **di prendere atto** del parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei Revisori con il verbale n. 8 del 05.12.20118;

4. **di dare atto,** quindi, dell'avvenuta certificazione della contrattazione integrativa 2018- 2020 (parte normativa 2018/2020 e parte economica/fondo 2018) ai sensi dell'art. 40 bis, c. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

5. **di procedere** alla costituzione del Fondo per i trattamenti accessori dei dipendenti per l'anno 2018 nell'importo di euro **€ 80.781,66**;

6. **di dare atto** che, il limite di spesa previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è stato rispettato in quanto l'importo del Fondo accessorio per l'anno 2018, pari ad euro **€ 80.781,66**, non supera l'importo del Fondo accessorio dell'anno 2016 pari ad euro € 83.432,79;

7. **di dare atto** che le risorse del Fondo saranno ripartite sulla base dei criteri di ripartizione adottati con la stipula del Contratto Integrativo dell'Ente 2018/2020;

8. **di distribuire** il totale delle risorse del Fondo per l'anno 2018, pari ad **€ 80.781,66**, nel modo seguente:

PARTE FISSA	
Indennità' Ente	€ 31.818,60
Sviluppi Economici	€ 23.978,24
Reperibilità	€ 1.320,00
Totale parte fissa	**€ 57.116,84**

VF.

PARTE VARIABILE	
Produttività di cui: 25 % Performance Organizzativa	€ 5.916,20
60 % Performance Individuale	€ 14.198,90
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 3.549,72
Totale parte variabile	€ 23.664,82
Totale Fondo	**€ 80.781,66**

9. **di dare atto** che le somme destinate a remunerare la performance saranno attribuite sulla base del Sistema di Valutazione predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente approvato con Deliberazione Presidenziale n. 51 del 30/12/2010 ed aggiornato con Deliberazione n. 7 del 07/05/2013;

10. **di impegnare** la spesa di € 80.781,66, sul capitolo n. 2030 denominato *"Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente"* del Bilancio di previsione 2018;

11. **di assolvere** l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 40-bis comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di ARAN e CNEL con la modalità telematica unificata prevista dalla stessa ARAN sul proprio portale con apposita circolare n. 21279 dello 08.09.2015.

Lorica lì, 10.12.2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(avv. Vincenzo Filippelli)

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

1) Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 2030 del Bilancio di Previsione E. F. 2018

REGISTRATO

Lorica lì 10 DIC 2018

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Dott. Fabio Ziccarelli

Si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento

Lorica lì 10 DIC 2018

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
(Avv. Vincenzo Filippelli)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente Parco Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lorica, lì 10 DIC 2018

L'INCARICATO
(dott. Andrea Ziccarelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell'Ente.

Lorica, lì 10 DIC 2018

L'INCARICATO
(dott. Andrea Ziccarelli)